

GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE
(ordinanza)

13 DICEMBRE 1988 N. 1096

PRESIDENTE: SAJA

REDATTORE: DELL'ANDRO

PARTI: DI BELLA
(*Avv. Bovio*)PRESIDENZA CONSIGLIO
(*Avv. Stato Favara*)

Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 13 novembre 1987 (Reg. ord. n. 62 del 1988) ha sollevato, in riferimento all'art. 108, comma 2, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) come sostituito dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308, in quanto prevede che presso il Tribunale (o la Corte d'Appello) il collegio sia integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati — in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario — dal Pre-

Giornalista • Disciplina della professione • Sanzioni disciplinari • Collegio giudicante misto - Criteri di composizione • Questione di legittimità costituzionale • Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 3, legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione giornalistica, come sostituito dall'art. 2 legge 10 giugno 1969, n. 308, là dove prevede che il collegio deputato a giudicare delle sanzioni disciplinari inflitte al giornalista sia integrato da alcuni membri designati da una delle parti del giudizio (Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti).

* La problematica della composizione del collegio giudicante sull'applicazione delle sanzioni disciplinari ai giornalisti, con particolare riferimento ai profili della indipendenza dei giudici e ai rapporti con il disposto dell'art. 108 della Costituzione, rileva una scarsità di documentazione.

Pare pertanto opportuno rinviare alla sentenza della stessa Corte, che costituì premessa della riforma operata dall'art. 2 legge 10 giugno 1969, n. 308 e che l'ordinanza pure richiama, 21-23 marzo 1968, n. 11 (in *Giur. cost.*, 1968, 311; *Foro it.*, 1968, I, 863; *Giur. it.*, 1968, I, 1, 904; *Giust. civ.*, 1968, III, 89; *Giust. pen.*, 1968, I, 204), che nell'ambito più generale della legittimità dell'ordine e dell'albo dei giornalisti, dichiarò la illegittimità dell'originario disposto dell'art. 63 (per un commento generale alla sentenza, cfr. PROTETTI, *Il giornalismo nella giurisprudenza*, Padova, 1979, 91).

Con riferimento alla dottrina, oltre alle note di commento alla citata sentenza (CHELI, *In tema di legittimità costituzionale dell'ordine e dell'albo dei giornalisti*, e ZAGREBELSKY, *Questioni di legittimità costituzionale della legge 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva dell'ordine dei giornalisti*, in *Giur. cost.*, 1968, 311 ss.), rilevante appare l'intervento di GESSA, *Disciplina della professione giornalistica, collegi giudicanti misti e questioni di costituzionalità*, in questa *Rivista*, 1986, 910, a commento della ordinanza di rimessione alla Corte per la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 cit., Trib. Milano, 12 maggio 1986 (*ibidem*, 909).

G.V.

sidente della Corte d'Appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine, sotto il profilo che la designazione dei « membri laici » ad opera d'una delle parti del giudizio, la cui decisione costituisce oggetto dell'impugnativa, confliggerebbe col principio d'indipendenza degli organi giudicanti;

che nel presente giudizio si è costituito il sig. Franco Di Bella, rappresentato e difeso dagli avv. Armando Costa e Corso Bovio, chiedendo l'accoglimento della sollevate questione;

che è intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo l'infondatezza della questione stessa;

Considerato che con sentenza n. 11 del 1968 questa Corte ha dichiarato incostituzionale, per contrasto con l'art. 108 della Costituzione, il comma 3 del testo originario dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, il quale prevedeva che presso il Tribunale e la Corte d'Appello competenti a decidere sull'azione promossa contro le deliberazioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti il collegio venisse integrato da un giornalista professionista e da un giornalista pubblicista, nominati in numero doppio all'inizio dell'anno giudiziario dal Presidente della Corte d'Appello su designazione del Consiglio stesso, e che, successivamente a tale pronuncia, l'art. 63 cit. è stato sostituito con l'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308, il quale prevede che il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal Presidente della Corte d'Appello su designazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine e che il giornalista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati;

che l'ordinanza di rimessione ora all'esame della Corte solleva nuovamente il dubbio sulla legittimità costituzionale della partecipazione del giornalista e del pubblicista all'esercizio della funzione giurisdizionale, in quanto designati da una delle parti del procedimento;

che pertanto la predetta ordinanza ripropone la questione già decisa dalla citata sentenza n. 11 del 1968: quest'ultima, infatti, ha ribadito che la circostanza che all'esame del Tribunale e della

Corte d'Appello (nella specie composizione di cui all'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificato dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308) vengano portate le impugnazioni contro le deliberazioni di quello stesso organo che è competente alla designazione dei due giudici estranei alla magistratura, non costituisce, di per sé sola, ragione di illegittimità costituzionale.

che la sentenza da ultimo citata conferma un precedente costante orientamento di questa Corte (cfr. le sentenze n. 108 del 1962 e n. 1 del 1967) successivamente più volte ribadito (cfr. le sentenze n. 121 del 1970 e n. 196 del 1982);

che l'ordinanza di rimessione del 13 novembre 1987 non propone nuove questioni di legittimità costituzionale; ed è sulle questioni sollevate nella predetta ordinanza che questa Corte deve pronunciarsi;

che, pertanto, la proposta questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

P.Q.M. — La Corte Costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 3, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) come sostituito dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308, sollevata dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.